REGOLAMENTO (CE) N. 754/95 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 1995

che completa il regolamento (CE) n. 2993/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore lattiero-caseari nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2993/94 della Commissione, dell'8 dicembre 1994, che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 292/95 (4), ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2164/92 della Commissione (3); che le regole di calcolo degli aiuti per le merci dei codici NC 1901 90 99 e 2106 90 92 di cui al regolamento (CEE) n. 2164/92 vanno mantenute; che è quindi opportuno riprenderle nel regolamento (CE) n. 2993/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al regolamento (CE) n. 2993/94 è aggiunto il seguente articolo 1 bis

· Articolo 1 bis

L'importo degli aiuti fissato per il latte in polvere e il burro si applica anche alle merci dei codici NC 1901 90 99 e 2106 90 92 utilizzando, mutatis mutandis, le modalità di calcolo dell'importo della restituzione relativa a tali merci stabilite dal regolamento (CE) n. 1222/94. >

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26. (2) GU n. L 316 del 9. 12. 1994, pag. 11.

^(*) GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 26. (*) GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 17.